

Covid-19 - Focus Attività di Ristorazione

8

*Cosa prevedono il DPCM 26 aprile 2020 e le Ordinanze della
Regione Toscana n. 48 e n. 50 del 3/5/2020*



FIEPET AL GOVERNO:
Intervenire subito!
**Rischiamo il disastro sociale
ed economico**

Federazione Italiana
Esercenti Pubblici e Turistici

CONFESERCENTI

www.fiepet.it  FiepetConfes

Le principali disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 aprile 2020 *(articolo 1, comma 1, lett. aa e bb)*

- **Sospensione** delle “attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
- **Consente** “la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”;
- **Consente** **(News!)** “la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;
- **Chiusura** degli “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”;

Le principali disposizioni dell'Ordinanza della Regione Toscana n. 50 del 03/05/2020

(Misure di contenimento – Raccomandazioni per la ristorazione)

- **Consente** “la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto, **nonché la ristorazione con asporto**, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari (norma nazionale);
- **Raccomanda** “che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, **allo scopo di evitare assembramenti all'esterno**;
- **Consente** “nel locale **la presenza di un cliente alla volta**, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce”;
- **Vieta** “**ogni forma di consumo sul posto**”.

Nota bene: questa è la norma generale di carattere regionale. Si consiglia di verificare se a livello Comunale le Amministrazioni hanno disposto misure diverse in materia, tramite apposite ordinanze.

Le principali disposizioni dell'Ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 03/05/2020

(Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro)

All'attività di ristorazione per asporto si applicano le ulteriori misure di contenimento previste dall'ordinanza regionale:

8

- ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;
- l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
- l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. È comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
- l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;

Protocollo Anti-Contagio

- I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure previste al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori;

- L'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività; il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato, a partire dal 6 maggio 2020, sul sito:

<https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari>

- Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all'indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
- La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione <https://www.regione.toscana.it>;
- Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l'applicazione dei limiti, di cui alla nuova ordinanza n. 48/2020;
- I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa;
- Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge.

Attività di monitoraggio della siero prevalenza

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico,

secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.
2. Come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all'interno dei luoghi di lavoro "è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica". Inoltre "qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie". Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
3. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;
4. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove

compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;

5. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;

6. La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;

7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2."; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;

8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. È necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo

consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

9. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

8



Documento prodotto sulla base delle disposizioni nazionali e regionali al 04.05.2020. Si consiglia di verificare se le singole Amministrazioni Comunali hanno disposto misure diverse in materia, tramite apposite ordinanze